



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

Ordinanza n. 46 del 13-11-2015

Prot. n. 0018243 del 13-11-2015

UFFICIO TECNICO

Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente

Dirigente/Resp. del Proc.: geom. Carlo Pajaro

Istruttore: geom. Ceccato Sandro

NOTIFICA

Al Sig.

MASIERO ALESSANDRO

Via Zinalbo n.19b

30030 CALTANA

SANTA MARIA DI SALA (VE)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Vista la richiesta di Compatibilità Paesaggistica presentata in data 14.10.2014 al protocollo generale n. 0015983/2014, dal sig. MASIERO ALESSANDRO, nato a Mirano (VE) il 03.06.1977 e residente in Santa Maria di Sala, via Zinalbo n.19/b, c.f. MSRLSN77H03F241M, per l'avvenuta realizzazione di un ponte con tubo e spallette in cls, due cancelli in ferro zincato sostenuti da tre pilastri in mattoni a vista, recinzioni in rete plastificata con pali in ferro e zoccolo in cls, in assenza di titolo edilizio, in via Zinalbo, su area censita al foglio 20 mappale 622;

Accertato che l'area è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1, lettera m) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e che le opere sono state eseguite senza la preventiva Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi del punto 11 del D.P.R. 09.07.2010, n. 139 ed inoltre in assenza di titolo abilitativo di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Visto il parere sulla Compatibilità Paesaggistica espresso dalla Soprintendenza di Venezia, con nota prot. 0008360 del 17.04.2015, acquisito al protocollo in data 21.04.2015 n. 0006270, che così recita:

"..... Premesso che le opere di cui si argomenta hanno modificato un ambito sensibile sotto il profilo percettivo della sistemazione sterna di un'asse di centuriazione, combinando un tratto del parallelo fossato, in contrasto con i divieti espressi dall'art.28 del P.T.R.C. del 1992.

Tenuto conto che l'immobile nella cui area di pertinenza sono state realizzate le opere abusive aveva l'accesso in comune con il confinante ad est (immobile principale);

Considerato che la realizzazione del ponte, con la conseguente installazione dei cancelli e della recinzione tipo "B", ha comportato un ulteriore potenziamento della trasformazione edilizia del settore agro centuriato in esame; si esprime parere negativo al mantenimento del ponte, unitamente alle sovrastrutture ad esso collegate (contatori utenze), dei due cancelli carrai e della recinzione tipo "B". Si esprime invece parere favorevole al mantenimento della recinzione tipo "A" a condizione che sia mitigata tramite la piantumazione sul lato intermo di siepi non geometriche.";

Vista la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della compatibilità paesaggistica trasmesso al sig. Masiero Alessandro con nota prot. 0008053/2015 del 20.05.2015;

Richiamata relazione tecnico illustrativa, con nota integrativa, quale risposta alla comunicazione dei motivi ostativi trasmessa al protocollo in data 29.05.2015 al prot. 0008695 ed inviata alla Soprintendenza in data 12.06.2015;

Visto il successivo parere sulla Compatibilità Paesaggistica espresso dalla Soprintendenza di Venezia, con nota prot. 0016074 del 14.07.2015, acquisito al protocollo in data 14.07.2015 n. 0011409, che così recita

"..... Le osservazioni citate si limitano ad elencare la storia edilizia della porzione territoriale e ad evidenziare le conseguenze negative per la fruizione della stessa parte dei relativi proprietari, non apportando peraltro ulteriori elementi utili a modificare l'avviso già espresso. In particolare le motivazioni giustificative agli abusi perpetuati, pur presenti nella stessa nota di osservazioni non sono di per sé in grado di modificare quanto espresso a seguito

P.zza XXV Aprile, 1 – 30036 Santa Maria di Sala (VE)

Tel. 041.486788 – Fax 041.487379 – P.Iva 00625620273

www.comune-santamariadisala.it – e-mail: info@comune-santamariadisala.it

dell'istruttoria tecnica di questa Soprintendenza, poiché questo ufficio nel caso di specie è tenuto a condurre la propria attività istituzionale garantendo unicamente i valori di tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004 – Parte III.

Si conferma pertanto le motivazioni ostative già espresse a che si riportano di seguito.

Premesso che le opere di cui si argomenta hanno modificato un ambito sensibile sotto il profilo percettivo della sistemazione sterna di un'asse di centuriazione, combinando un tratto del parallelo fossato, in contrasto con i divieti espressi dall'art. 28 del P.T.R.C. del 1992.

Tenuto conto che l'immobile nella cui area di pertinenza sono state realizzate le opere abusive aveva l'accesso in comune con il confinante ad est (immobile principale);

Considerato che la realizzazione del ponte, con la conseguente installazione dei cancelli e della recinzione tipo "B", ha comportato un ulteriore potenziamento della trasformazione edilizia del settore agro centuriato in esame; si esprime parere negativo al mantenimento del ponte, unitamente alle sovrastrutture ad esso collegate (contatori utenze), dei due cancelli carrai e della recinzione tipo "B". Si esprime invece parere favorevole al mantenimento della recinzione tipo "A" a condizione che sia mitigata tramite la piantumazione sul lato interno di siepi non geometriche.";

Vista la Legge 17.08.1942, n. 1150 e s.m.i.;

Vista la Legge 28.02.1985, n. 47 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;

Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. ed in particolare l'art. 167 commi 1 - 2 e l'art. 181;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale e le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente;

Richiamata la Delibera di G.C. del 25.3.1998, n. 370, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi;

Richiamato l'art. 33 del vigente Statuto Comunale, in ordine alla sottoscrizione dei provvedimenti;

Preso atto che il sig. MASIERO ALESSANDRO, nato a Mirano (VE) il 03.06.1977 e residente in Santa Maria di Sala, via Zinalbo n.19/b, c.f. MSRLSN77H03F241M, risulta essere attualmente proprietario dell'area dove è stata realizzata l'opera;

ORDINA

Al sig. :

MASIERO ALESSANDRO, nato a Mirano (VE) il 03.06.1977 e residente in Santa Maria di Sala, via Zinalbo n.19/b, c.f. MSRLSN77H03F241M

in qualità di proprietario e responsabile dell'esecuzione dei lavori abusivamente realizzati, e sopra descritti, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento (art. 31 del D.P.R. 380/2001)

LA RIMESSIONE IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

in particolare consistenti nella demolizione del ponte con tubo e spallette in cls, dei due cancelli in ferro zincato sostenuti da tre pilastri in mattoni a vista, delle recinzioni in rete plastificata con pali in ferro e zoccolo in cls (tipo "B"), realizzate in assenza di titolo edilizio e non compatibili paesaggisticamente (vedasi pareri della Soprintendenza citati in premessa), realizzate in Caltana di Santa Maria di Sala, via Zinalbo n.19/b, su area censita al foglio 20 mappale 622

Ed inoltre dispone che:

➤ copia della presente ingiunzione venga trasmessa al **Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese, Presidio di Santa Maria di Sala**, per quanto di competenza, ai quali si demanda per la verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, (T.A.R.), entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.



Il Dirigente di Settore

Pajaro Carlo